

# Trovarisposte

I nostri esperti

**I COMMERCIALISTI**

Gian Andrea Giavazzi  
Carlo Paoli  
Michele Prestini  
dell'Ordine dei commercialisti  
ed esperti contabili di Bergamo

**IL NOTAIO**

Corrado De Rosa  
  
del Collegio notarile di Bergamo

**I CONSULENTI DEL LAVORO**


Paola Bernardi Locatelli  
  
del Centro studi  
consulenti del lavoro di Bergamo

**L'AMMINISTRATORE  
DI CONDOMINIO**

Francesco Cortesi  
  
dello Sportello condominio  
Sicet-Cisl di Bergamo

## Catasto, il saldo dei servizi si paga con il «castelletto»

**Agenzia delle Entrate.** Anche per le consulenze agli Sportelli territoriali è possibile usare le somme già versate sul conto corrente unico nazionale



Gli strumenti di pagamento elettronico si stanno diffondendo nella Pubblica amministrazione, anche per i servizi catastali

**MARCO CONTI**

Nuove modalità di pagamento per i contribuenti che si recano allo sportello degli uffici provinciali delle Entrate per usufruire di servizi catastali e ipotecari. Facciamo un passo indietro. Nel giugno scorso l'Agenzia delle Entrate ha ampliato le possibilità di pagamento dei servizi resi in ambito catastale ed ipotecario: oltre al contante, via libera a carte di debito o prepagate, marca servizi, F24 Elide e altri strumenti di pagamento elettronico. Ora il servizio fa un ulteriore passo in avanti. Gli utenti convenzionati ai servizi telematici di presentazione documenti catastali e/o per i servizi di consultazione ipocatastale possono infatti utilizzare le somme preventivamente versate sul conto corrente unico nazionale («castelletti») anche per il pagamento dei servizi resi allo sportello degli Uffici Provinciali-Territorio dell'Agenzia delle Entrate (a Bergamo è in Largo Belotti n.3, telefono 035.3880311). Il paga-

mento, come riporta il sito delle Entrate, avviene tramite l'utilizzo di un codice monouso fornito dal sistema telematico al momento della richiesta allo sportello dell'Ufficio. Per utilizzare il deposito, gli utenti devono completare la profilazione per sé e/o per i propri delegati indicando, per ciascuno dei soggetti interessati, il canale (e-mail o SMS) tramite il quale ricevere la notifica dei codici monouso per autorizzare le singole transazioni di addebito. Tutte le istruzioni operative possono essere recuperate sul sito delle Entrate, alla pagina «Come fare per...». Dopo essersi collegati al home page (www.agenziaentrate.gov.it), seguire il percorso: Professionisti - Fabbricati e terreni - Consultazione dati catastali e ipotecari - Consultazione banche dati Sister (Professionisti e privati) - Come fare per.... Le istruzioni sono disponibili anche sulla piattaforma Sister dedicata ai servizi telematici (<https://sister.agenziaentrate.gov.it>). Nel

**La rubrica**

### Come inviare i quesiti agli esperti

**Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte, commercialisti, notai, consulenti del lavoro e amministratori di condominio. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo alla sede de «L'Eco di Bergamo» in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail a trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.**

caso si voglia disattivare un'utenza di consultazione ricordiamo che ciò è possibile solo dopo aver azzerato il castelletto. Prima di presentare istanza di chiusura, pertanto, il contribuente deve azzerare l'importo di deposito o con l'utilizzo attraverso attività di consultazione telematica, oppure tramite richiesta di rimborso, o trasferimento sul altro deposito nazionale relativo ad utenza intestata a medesimo titolare, attraverso le funzioni disponibili su Sister. Per la disattivazione della convenzione è necessario inoltrare richiesta formale, sottoscritta con firma digitale, alle Entrate, tramite Pec [agenziaentrate-pec@pce.agenziaentrate.it](mailto:agenziaentrate-pec@pce.agenziaentrate.it), oppure con email tradizionale a [convenzionitelematiche@agenziaentrate.it](mailto:convenzionitelematiche@agenziaentrate.it).

Ulteriori info: da telefono fisso, 800.909696; da cellulare 06.96668907, che diventa +39.06.96668933 per chi chiama dall'estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per le tue domande:**  
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**  
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**  
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito  
specificando chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

### Commercialisti

RISPOSTA N. 1.598

#### Come recuperare i contributi previdenziali?

*A fine 2017 mia moglie ha perso il lavoro, lo scorso anno tuttavia abbiamo continuato a versare i contributi previdenziali volontariamente anche senza un nuovo impiego: posso recuperarli in dichiarazione?*

— LETTERA FIRMATA

Le somme versate a titolo di contributi previdenziali e assistenziali in ottemperanza a disposizioni di legge nonché i contributi volontari versati alla gestione della forma pensionistica obbligatoria d'appartenenza qualunque sia la causa che origina il versamento sono deducibili dal reddito complessivo Irpef. La disciplina è contenuta nell'art. 10, comma 1, lett. e), del Tuir, che ne prevede la deducibilità fino a concorrenza del reddito complessivo. I contributi previdenziali e assistenziali versati a gestioni obbligatorie sono deducibili anche se sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico, tra i quali rientra sua moglie in quanto per l'anno 2018 non ha prodotto reddito. Si precisa che non è prevista la prioritaria deducibilità dei contributi in esame in capo al soggetto fiscalmente a carico, fino a concorrenza del relativo reddito e che andranno indicati in dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2018 nel rigo RP21.

RISPOSTA N. 1.599

#### Prossime scadenze del Modello 730 Ecco quali sono

*Quali sono le prossime scadenze per la presentazione del Modello 730/2019? A partire da quale data sarà possibile accedere al modello 730 precompilato on line?*

— LETTERA FIRMATA

Per chi consegna il modello 730/2019 ordinario al sostituto d'imposta il termine ultimo è fissato per l'8 luglio 2019; per chi invece consegna il modello 730/2019 ordinario tramite Caf o intermediario il termine ultimo è fissato per il 23 luglio 2019. Per chi trasmette il modello 730/2019 precompilato sia direttamente che tramite Caf o intermediario, il termine ultimo è fissato per il 23 luglio 2019. Sarà possibile accedere al proprio modello 730/219 precompilato on line a partire

dal 15/04/2019.

RISPOSTA N. 1.600

#### Detraibili le spese per disturbi di apprendimento

*È possibile detrarre le spese sostenute in favore di persone con disturbo specifico dell'apprendimento?*

— LETTERA FIRMATA

Sì, è possibile portare in detrazione il 19% delle spese sostenute in favore soggetti con disturbo specifico dell'apprendimento (Dsa) per gli acquisti di strumenti compensativi (compresi quelli che favoriscono la comunicazione verbale e per quelli che assicurano ritmi graduali dell'apprendimento delle lingue straniere) e di sussidi tecnici ed informatici necessari all'apprendimento sino al completamento della scuola secondaria di secondo grado (scuola superiore). Per tali spese non sono previsti né limiti di spesa, né è prevista una franchigia. La detrazione spetta per le spese sostenute sia per i familiari fa carico sia per il contribuente stesso.

RISPOSTA N. 1.601

#### Incongruenze nel modello 730 precompilato

*Ho notato che nel mio modello 730 precompilato sono presenti spese che non ho sostenuto e spese che non sono detraibili. Cosa devo fare in questo caso?*

— LETTERA FIRMATA

L'Agenzia delle Entrate riporta nella dichiarazione precompilata i dati comunicati da soggetti terzi. In particolare le spese sanitarie vengono trasmesse al Sistema Tessera Sanitaria da diversi soggetti, tra i quali, per esempio, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, i medici, le farmacie e le parafarmacie. Tuttavia, se per un errore nella comunicazione dei dati da parte dei soggetti terzi nella dichiarazione precompilata sono state inserite o esposte nel foglio informativo spese che non sono state sostenute o che non sono deducibili o detraibili (ad esempio spese per l'acquisto di parafarmaci, come gli integratori alimentari), va modificata la dichiarazione precompilata eliminando la spesa non sostenuta o non deducibile/detraibile oppure non va considerata questa spesa se la stessa è indicata solo nel foglio informativo.



**RISPOSTA N. 1.602**

***Ho fatto una donazione di un appartamento a uno dei miei tre figli. Ora i due esclusi impugnano la donazione perché non sono stati informati. Chiedo: è valida la mia donazione?***

**LETTERA FIRMATA**

## RISPOSTA N. 1.603

***Mia madre prende la pensione minima (era casalinga), in caso dovesse ereditare la perderebbe? E se la rifiutasse, la sua parte andrebbe a me, sua unica figlia, o verrebbe suddivisa tra tutti gli altri eredi?***

**LETTERA FIRMATA**

cedenti la misura e nella stessa area. Il contributo è riconosciuto nella misura del 70% della spesa ammissibile, che può variare da un minimo di 300 euro a un massimo di 16mila euro. I contributi massimi erogabili sono pari a: 400 euro per personal computer da tavolo o tablet comprensivi di software specifici, software di base e di tutte le periferiche; 600 euro per personal computer portatile comprensivo di software specifici, software di base e di tutte le periferiche; 2mila euro per protesi acustiche riconducibili; 5mila euro per l'adattamento dell'autoveicolo, compresi i beneficiari dell'art. 27 della legge 104/92. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente online sulla piattaforma informativa Bandi online ([www.bandi.serviziur.it](http://www.bandi.serviziur.it)), allegando il preventivo, o la fattura, o la ricevuta fiscale della spesa sostenuta, oppure, nel caso di acquisti costosi a rate, copia del contratto di finanziamento. Info sul sito [www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it), nella sezione bandi; oppure Giulia Borganerani, tel. 02.67653616.

**Ma. Co.**

**RISPOSTA N. 1.605**

*Sono il dirigente di una  
azienda metalmeccanica.  
Da anni applichiamo  
la detassazione dei premi  
di risultato ma alla luce  
della Circolare emanata  
di recente in materia dalla  
Agenzia delle Entrate  
non penso avremmo più  
i requisiti per applicare  
la detassazione in quanto  
è ora richiesto che vi sia  
di anno in anno un  
incremento dell'andamento  
aziendale. È corretta la mia  
interpretazione?*

***Volevo un'altra opinione  
al riguardo visto il forte  
beneficio fiscale per  
i dipendenti della  
detassazione, cui mi  
spiacerebbe rinunciare.***

**LETTERA FIRMATA**

rivolti a c dipendenti. Tale beneficio fiscale è applicabile previa sottoscrizione di un apposito accordo di secondo livello. Ricordiamo che la detassazione è applicabile ai lavoratori dipendenti con reddito nell'anno precedente non superiore a 80 mila euro, e che l'importo del premio assoggettabile ad imposta sostitutiva è pari a 3.000 euro, innalzabile a 4.000 euro per le aziende che adottino un coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro. Sappiamo infine che la Legge di Stabilità 2016 ha introdotto la facoltà di sostituire il premio di risultato detassato in welfare.

La recente posizione espressa dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018 in materia di detassazione, paventerebbe in effetti che per la corretta applicazione del beneficio fiscale si renda necessario che il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'accordo aziendale debba essere misurato in termini incrementativi, entro un periodo congruo di riferimento.

secondo livello sia raggiunto. Il requisito dell'incrementalità, rilevabile dal confronto tra il valore dell'obiettivo registrato all'inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, costituirebbe quindi una caratteristica essenziale dell'agevolazione. Appare evidente quindi come questa rigida posizione dell'Agenzia delle Entrate determinerebbe l'impossibilità di detassare nel lungo termine, poiché, per quanto un'azienda adotti politiche atte al costante miglioramento delle prestazioni e dei risultati aziendali, questi, oltre una certa soglia, diventerebbero impossibili da incrementare. Di certo c'è che alla luce della Risoluzione esaminata in questa sede si rende necessaria la verifica dell'aderenza dei parametri espressi negli accordi aziendali in materia con il concetto di incrementalità così come espresso dall'Agenzia, per evitare il rischio di vedersi disconosciuta in sede ispettiva la presenza dei requisiti per la detassazione, con le conseguenze di carattere fiscale e amministrativo che ne conseguirebbero.

**RISPOSTA N. 1.606**

**Con la crisi e la mancata vendita di appartamenti il costruttore del condominio in montagna ha affittato tutti gli appartamenti invenduti. Ora, in una unità immobiliare del condominio intende fare una lavanderia a gettone solo per gli affittuari. Può fare una cosa simile?**

## LETTERA FIRMATA

**@Trova  
Risposte**

**Il tuo quesito** **Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista    ☐ Consulente del lavoro  
☐ Notaio    ☐ Amministratore di condominio

Dati del lettore

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_  
Firma \_\_\_\_\_ ☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito  
basta la casella qui accanto.

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Sostituto Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

# L'ECO DI BERGAMO